



ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - ROMA

Documento in allegato protocollato in data 18/10/2022

N° di Protocollo - 0009683 -

Oggetto: codice etico

Data Documento:

Inserito da: Utenza 658 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: CONSIGLIO ACCADEMICO

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:


Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: Sorgi Antonio

Mezzo invio\ricezione: sito

← **Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto  della barra a sinistra.**

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| 0009683 | 2022 | 18102022 | 1 |
| N° prot. | Anno | Data | 1: ent, 2: usc. |
|  | | | |

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679



ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

CODICE ETICO

IL DIRETTORE

Vista la L. 21 dicembre n. 508/1999;

VISTO il D.P. R. 132/2003 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzative delle istituzioni artistiche e musicali, in particolare l'art. 6 co. 4;

VISTO lo Statuto dell'AND

VISTO il regolamento didattico di questa Istituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Accademico del 24 settembre 2022, che approva il testo del "Codice etico" per la comunità accademica.

decreta

è emanato il "Codice etico per la comunità dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma";

il presente Codice entra in vigore dalla data odierna, e viene affisso all'Albo e pubblicato nel sito web dell'Accademia Nazionale di Danza.

PREAMBOLO

L'Accademia Nazionale di Danza, consapevole del proprio patrimonio storico e partecipe dei valori che le istituzioni di alta formazione custodiscono, ribadisce l'importanza dei principi costituzionali dell'imparzialità, del buon andamento, della pubblicità e della responsabilità, oltre alla necessità che quanti ricoprono pubblici uffici assolvano con onore i propri doveri.

L'AND richiede ai professori, agli altri studiosi, agli studenti, al personale tecnico-amministrativo, nonché ad ogni altro membro dell'Istituzione, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, di attenersi ai seguenti principi fondamentali delle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica: a) rispetto della dignità umana;

b) promozione del dibattito scientifico come metodo per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza.

c) valorizzazione del merito e incoraggiamento dell'aspirazione all'eccellenza;

d) rifiuto di ogni discriminazione e tutela delle diversità;

e) onestà, integrità e professionalità;

f) leale collaborazione e decoro;

g) trasparenza;

h) cura degli strumenti (pianoforti e percussioni) e della strumentazione elettronica in dotazione;

i) rispetto degli spazi e dei tempi dello svolgimento delle lezioni;

l) cura degli spazi comuni;

3. I principi riconosciuti nel presente Preambolo determinano standard di condotta applicabili:

- a) nell'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di AND, oltre che delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge;
- b) nello svolgimento della vita quotidiana dell'AND;

La violazione dei principi e delle regole stabiliti dal presente Codice etico può integrare i presupposti per la comminazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti, indipendentemente dall'avvio di eventuali processi in sede civile, penale o amministrativa.

Art. 1: Principi e finalità

1. Il presente Codice è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno dell'Accademia Nazionale di Danza, nel seguito denominata AND. In particolare definisce i principi generali di comportamento che la comunità accademica è tenuta ad osservare all'interno dell'AND, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'AND. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi dell'AND per un periodo limitato di tempo.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. L'eventuale sanzione disciplinare non può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni delle parti interessate e senza che esse siano state informate.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica a tutta la comunità accademica, anche per i fatti compiuti al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.

Art.3: Illeciti disciplinari

Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:

- a) sia gravemente offensivo nei confronti dell'Istituzione, della comunità accademica o delle persone autorizzate a frequentare i locali dell'AND;
- b) provochi danneggiamento ai beni di proprietà o a qualsiasi titolo custoditi dall'AND;
- c) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
- d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- e) comporti violazione di leggi e regolamenti;
- f) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.

Art.4: Sanzioni

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'AND sono:
 - a) ammonizione verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) segnalazione agli organi
 - d) nel caso l'illecito sia commesso dallo studente la sanzione può prevedere anche:
 - l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche e artistiche, ivi compreso il tirocinio;
 - sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - sospensione temporanea dall' AND, per un periodo non superiore a tre mesi, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.

L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità e non deve essere volta a contrastare il diritto allo studio.

Art.6: Comitato etico/Direttore (incaricato in via transitoria ad assolvere la funzione del comitato etico) In attesa di modifica del regolamento didattico la funzione del comitato etico viene assolta interamente dal Direttore.

1. Tutti i componenti dell'AND possono rivolgersi al Comitato etico, per segnalare condotte di dubbia conformità con il presente Codice. La segnalazione comporta, anche in capo a chi la inoltra, un obbligo di massimo riserbo fino alla conclusione dell'istruttoria di cui al comma successivo.
2. Nel valutare le segnalazioni, ove il Comitato etico reputi che esse non siano manifestamente infondate, svolge un'istruttoria, dandone tempestivo avviso agli interessati, i quali possono chiedere di essere ascoltati, e osservando il massimo riserbo. L'avvio dell'istruttoria viene tempestivamente comunicata anche a coloro che hanno effettuato la segnalazione, con gli effetti di cui al comma.
3. L'istruttoria deve concludersi entro trenta giorni. In casi straordinari e motivati, l'istruttoria può essere protratta per ulteriori trenta giorni. Alla conclusione dell'istruttoria, il Comitato etico può suggerire soluzioni, come indicato dall'art.4, per porre rimedio alle violazioni del Codice etico ed evitare che esse si ripetano. Nei casi più gravi, il Comitato etico sottopone i documenti dei quali è in possesso, unitamente a una motivata relazione, agli organi competenti ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari.
4. Le sanzioni sono comminate dal Direttore dell'AND.

Art.7: Procedimento d'istruttoria e sanzione disciplinare

- 1) Il Comitato etico/Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Comitato etico/Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile.
Deve quindi procedere all'audizione delle parti, con convocazione scritta regolarmente notificata.
- 2) La comunicazione deve contenere:
 - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
- 3) In casi di particolare gravità commessa dallo studente il Direttore non può applicare alcuna sospensione cautelare allo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento d'istruttoria.
- 4) Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 30 giorni, e nei casi molto gravi fino a 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
- 5) Tutte le sanzioni disciplinari a carico degli studenti sono registrate nella carriera degli stessi.

Art.8: Organo di garanzia

1. E'previsto un organo di garanzia, formato da 3 rappresentanti della comunità accademica individuati dal Consiglio Accademico è integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio accademico - provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Il Direttore
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri

